CAMERA DEI DEPUTATI N. 968

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(GULLOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

—

Nuove norme per l'attuazione del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro)

Seduta del 18 ottobre 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. Con legge 31 ottobre 1966, n. 952, furono dettate ulteriori norme per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini, disposto ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 9, in dipendenza delle alluvioni dell'autunno del 1951.

Le innovazioni introdotte con tale legge consistevano principalmente nell'elevazione a L. 3.500.000 dei contributi di cui all'articolo 1, lettera *i*), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, da concedersi ai singoli proprietari, che intendevano ricostruire la propria abitazione nelle nuove sedi, e nella possibilità, offerta ai proprietari medesimi, di chiedere che lo Stato si sostituisse ad essi nella costruzione degli alloggi.

L'aumento della misura del contributo dello Stato, previsto dalla legge citata, era, però, già all'epoca dell'entrata in vigore di quest'ultima del tutto inadeguato ai costi effettivi, tanto che l'appalto-concorso indetto dal provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna per la costruzione di 300 alloggi a Gairo - da assegnarsi agli aventi diritto, i quali avevano chiesto che lo Stato provvedesse direttamente alla costruzione degli alloggi - non ha avuto esito positivo.

2. L'unito disegno di legge detta nuove norme volte a superare le remore che, sinora, hanno impedito l'attuazione del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini, al fine di consentire a quelle comunità la ripresa del loro sviluppo economico, interrotto dall'alluvione del 1951.

3. Con l'articolo 1 è previsto l'aumento della spesa ammissibile a contributo, che viene elevata ad una misura già riconosciuta da altre leggi recentemente emanate per provvedere a situazioni analoghe.

Con il medesimo articolo è prevista la possibilità di concedere anticipazioni ai proprietari che ne facciano richiesta.

Con l'articolo 2 è concesso agli aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1, lettera *i*), della legge n. 9/1952, di costruire la propria

abitazione in comuni diversi da quelli da trasferire, purché compresi nel territorio della Regione Sarda, e, quindi, al di fuori del piano di trasferimento di cui all'articolo 70 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Con l'articolo 3 viene consentita la possibilità che gli alloggi popolari costruiti dallo Stato, ove non siano stati richiesti, in opzione al contributo, dai capi-famiglia proprietari, siano assegnati ai capi-famiglia non proprietari i quali, ai sensi dell'articolo 67 della citata legge n. 445 del 1908, avrebbero avuto diritto soltanto all'area.

Con l'articolo 4, anche allo scopo di accelerare il trasferimento, è prevista l'esecuzione di opere di consolidamento delle aree comprese nel piano regolatore dei nuovi abitati e di lavori di ristrutturazione di alloggi popolari già costruiti, al fine di adeguarsi alle necessità delle famiglie che ne chiedono l'assegnazione.

4. L'onere finanziario complessivo per l'attuazione degli interventi è stato contenuto nell'importo di tre miliardi di lire. Alla spesa di lire 1.000 milioni occorrente per gli esercizi finanziari 1972 e 1973 si prevede di far fronte con corrispondente riduzione del capitolo 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli stessi esercizi, concernente il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro) già intrapreso in applicazione delle leggi 9 luglio 1908, n. 445; 10 gennaio 1952, n. 9; 28 gennaio 1960, n. 31 e 31 ottobre 1966 n. 952 il limite del contributo di cui all'articolo 1 lettera *i*) della legge 10 gennaio 1952, n. 9, è modificato come segue:

« La spesa complessiva ammissibile al contributo, per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potrà superare la somma di lire 7.000.000 ».

Entro il limite di tale importo è fissata la spesa oltre la quale deve essere effettuato il versamento in un'unica soluzione di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 952.

Il provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna può corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni, sulla somma presumibilmente dovuta per il contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso.

ART. 2.

I contributi di cui all'articolo 1, lettera *i*), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge, possono essere concessi anche ai proprietari che intendano ricostruire in altro comune le unità immobiliari distrutte, purché nell'ambito del territorio della Regione Sarda.

ART. 3.

I capi famiglia, di cui all'articolo 67 della legge 9 luglio 1908, n. 445, possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi indicati nel primo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 952, a condizione che rinuncino all'area ad essi assegnata nell'ambito del piano di trasferimento e dopo che gli aventi diritto alla concessione dei contributi per la ricostruzione di fabbricati di loro proprietà abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 952.

Le aree che, rimaste libere per effetto della rinuncia degli assegnatari proprietari o capi famiglia, non vengono assegnate ad altri aventi diritto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, passano a far parte del patrimonio comunale.

ART. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire i lavori di sistemazione e di consolidamento di aree, anche mediante opere di carattere idraulico, di ristrutturazione e sistemazione di alloggi già costruiti a carico dello Stato e di costruzione di nuovi alloggi e opere infrastrutturali, che si rendano necessari per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini.

Per la progettazione delle opere di cui al comma precedente, il provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna può avvalersi di liberi professionisti. La spesa relativa grava sugli stanziamenti previsti per l'esecuzione di opere.

ART. 5.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 3 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974.

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1972 e 1973, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.